



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 17/07/2023

Numero Registro Dipartimento 687

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10230 DEL 18/07/2023

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI BIANCHI (CS) DALLA DOTT.SSA LUCIANA CORRERA IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA CORRERA S.R.L.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con istanza datata 9 maggio 2023 trasmessa a mezzo PEC del 15 giugno 2023, conservata in atti, la dott.ssa Emanuela Falbo, farmacista, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di nuova costituzione avente denominazione sociale "Farmacia Correra S.r.l.", con sede legale nel Comune di Bianchi (CS), alla Piazza Matteotti n. 20, ha chiesto in capo a detta società il riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica del Comune di Bianchi (CS), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Piazza Matteotti n. 20, già di titolarità della dott.ssa Luciana Correra in virtù di D.P.G.R. n. 242 del 29 aprile 1996;

- **CHE** il giorno 6 aprile 2023 in Nocera Terinese (CZ), con atto pubblico per notaio dott. Alessandro Maione, Repertorio n. 4564, Raccolta n. 3441, registrato a Lamezia Terme (CZ) in data 12 aprile 2023 al n. 1213 Serie 1T, la dott.ssa Luciana Correra e la dott.ssa Emanuela Falbo, entrambe farmaciste, hanno costituito tra loro, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge n. 124/2017, una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "Farmacia Correra S.r.l." e per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie aperte al pubblico ed ogni tipo di attività commerciale comunque connessa all'esercizio della farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale di euro 30.000,00, è stato interamente sottoscritto e versato da ciascuno dei soci nelle seguenti misure:

- Correra Luciana, per una quota di partecipazione di nominali euro 9.000,00, pari al 30% del capitale sociale, in maniera non proporzionale ai conferimenti ai sensi dell'art. 2468, comma 2°, codice civile;
- Falbo Emanuela, per una quota di partecipazione di nominali euro 21.000,00 pari al 70% del capitale sociale, in maniera non proporzionale ai conferimenti ai sensi dell'art. 2468, comma 2°, codice civile;

- **CHE** con il richiamato atto pubblico il socio dott.ssa Luciana Correra, a totale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, ha conferito nella società di nuova costituzione "Farmacia Correra S.r.l.", che a mezzo dell'organo amministrativo ha accettato ed acquistato, la piena proprietà, titolarità ed il diritto di esercizio dell'azienda commerciale corrente in Bianchi (CS) alla Piazza Matteotti n. 20, avente ad oggetto l'attività di farmacia, sede farmaceutica del Comune di Bianchi (CS), subordinando gli effetti del conferimento d'azienda all'avveramento della condizione sospensiva *ex lege* del rilascio, e successiva notificazione, del presente provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento di titolarità, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990 n. 18 e ss.mm.ii.;

- **CHE** per come si evince dalle dichiarazioni in atti la dott.ssa Luciana Correra e la dott.ssa Emanuela Falbo sono legittimate ad essere soci di società titolare di sede farmaceutica, non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- **CHE** per come risulta dagli atti in possesso del competente Settore di questo Dipartimento, la sede farmaceutica in argomento è rurale e sussidiata e, pertanto, esente dalla corresponsione della prescritta tassa di concessione regionale di rilascio;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

VISTA la nota PEC del 10 luglio 2023 con cui il Settore competente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, ha chiesto ai componenti della Commissione Farmaceutica regionale di rendere il prescritto parere a mezzo i comuni sistemi informatici, trasmettendo la documentazione relativa all'istanza in argomento;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del parere favorevole reso a maggioranza dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale, trasmesso da ognuno a mezzo PEC del 10 luglio 2023 ed acquisito agli atti;

VISTE:

- la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0064079_20230616 del 16/06/2023, relativa alla società "Farmacia Correrà S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- le dichiarazioni sostitutive conservate in atti, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia Correrà S.r.l.", di non sussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

RITENUTO che, per il connesso interesse pubblico rappresentato dalla tipologia della fattispecie in esame, si applichi l'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che nei casi di urgenza consente di procedere immediatamente al rilascio dell'autorizzazione, anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione – Risorse Umane", ad oggetto "Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria";
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9*";
- il D.D.G. n. 4890 del 5 maggio 2022, recante "*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento "Tutela Della Salute, Servizi Socio-Sanitari"*";
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii*";
- il Regolamento Regionale nr. 12/2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" approvato con DGR n.665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";

- la D.G.R. n. 189 del 28 aprile 2023, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*”;
- la circolare prot. n. 196397 del 2 maggio 2023, ad oggetto: “*DGR n. 189 del 28/4/2023 recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” - Prime indicazioni operative*”;
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n. 232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l’incarico di Dirigente del Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Bianchi (CS), nonché il trasferimento della titolarità dell’azienda commerciale che vi è connessa sita alla Piazza Matteotti n. 20, dalla dott.ssa Luciana Correrà in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione con denominazione sociale “Farmacia Correrà S.r.l.” (P. IVA 03863480780) avente, all’attualità, come unici soci la dott.ssa Luciana Correrà e la dott.ssa Emanuela Falbo, entrambe farmaciste, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Luciana Correrà, regolarmente iscritta all’Ordine Professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI DARE ATTO CHE per il connesso interesse pubblico rappresentato dalla tipologia della fattispecie in esame, si applica l’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che nei casi di urgenza consente di procedere immediatamente al rilascio dell’autorizzazione, anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Bianchi (CS), all’Azienda Sanitaria di competenza, all’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

OTELLO AMBROSIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RITA FRANCESCA SCARPELLI

(con firma digitale)